

STATUTO
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE INSUBRIA

1. DENOMINAZIONE

È corrente l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE INSUBRIA", in breve "CDO INSUBRIA", di seguito l'Associazione.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere, rispettare, tutelare ed aiutare la persona in ogni suo aspetto e/o dimensione e/o momento della vita, con particolare riferimento all'educazione, al lavoro e, in genere, all'attività economica e sociale.

L'Associazione nasce per continuare e sviluppare, in modalità più adeguate e su basi più aderenti ai mutamenti avvenuti nella realtà, le esperienze della "Associazione CDO Alto Milanese", "Associazione CDO Saronno" e "Associazione CDO Varese", delle quali assume l'esperienza e la storia.

L'Associazione Compagnia delle Opere Insubria utilizza la sigla, la denominazione e l'emblema dell'Associazione Compagnia delle Opere con sede a Milano C.F. 12820350150 dall'anno 1986 titolare del marchio. L'utilizzo della denominazione avviene per concessione sempre revocabile dall'Associazione Compagnia delle Opere sopra citata.

L'Associazione opera in Italia e all'estero, con attività operativa prevalente in Lombardia e Piemonte, in particolare, nelle Province di Varese, Milano, Novara e Verbania.

2. SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede legale nel comune di BUSTO ARSIZIO.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria.

Può istituire sedi ed uffici sia in Italia che all'estero ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

3. ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano. Può rappresentare i propri associati presso le Istituzioni Pubbliche e Private, in ambito locale o nazionale.

Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi, Nazionali ed Internazionali, di qualsiasi natura.

4. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

5. SCOPO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità lucrative. L'Associazione, che trae origine e mantiene il proprio riferimento ideale negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ha lo scopo di:

- a. sostenere la responsabilità e la libertà delle persone impegnate nel mondo del lavoro, in imprese ed enti, con o senza scopo di lucro;
- b. favorire lo sviluppo delle imprese, opere sociali, attività professionali e associative e di ogni altra iniziativa intrapresa dai propri associati.

Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di paragone, scambio di esperienze, possibilità di nuove conoscenze.

L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati di tutti i settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

- a. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
- b. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- c. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e di volontariato, nonché alle tematiche inerenti alla cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- d. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e no profit, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
- e. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;

- f. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionali, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- g. organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese;
- h. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- i. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
- j. assistere e sostenere le imprese e le realtà no profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito, e nelle strategie e nei processi di internazionalizzazione attraverso cui sviluppare la crescita economica;
- k. fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;
- l. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- m. promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- n. organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- o. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare, purché a carattere di non prevalenza;
- p. promuovere, costituire e partecipare a società, enti, associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci o a favore degli stessi, purché a carattere di non prevalenza.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può ricevere donazioni o contributi di terzi così come può avvalersi di prestazioni libere, volontarie e gratuite degli associati e di terzi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà esercitare tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. SOCI

Possono essere soci dell'Associazione:

- società di persone e/o di capitali, italiane o straniere;
- associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, enti senza scopo di lucro, cooperative, consorzi, ivi comprese le associazioni a carattere nazionale che condividono lo scopo dell'Associazione e partecipano alla sua attuazione;
- liberi professionisti e studi associati;
- persone fisiche che esercitano attività di impresa in forma individuale;
- persone fisiche italiane o straniere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che possano vantare requisiti di idoneità imprenditoriale o professionale stabiliti e valutati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e vi aderiscono, contribuendo all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote differenziate in ragione del tipo sociale o della natura dell'ente, della dimensione, dell'ambito di attività o del luogo di attività del socio, senza che a tale diversificazione conseguano diversi diritti od obblighi per i soci.

Persone fisiche che siano in grado di offrire un valido contributo al perseguimento degli scopi associativi possono divenire soci dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione divengono automaticamente Soci ordinari dell'Associazione Compagnia delle Opere.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nell'Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assimilare alla categoria dei soci fondatori altri soci che acquisiscano le medesime prerogative.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Si considera in regola il socio che ha effettuato il versamento della quota associativa annua non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci di associazioni a loro volta associate alla CDO.

Sono soci onorari personalità ed enti che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Si esclude espressamente la temporaneità predeterminata della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno.

La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, che deve essere motivata, le quote anticipate devono essere retrocesse.

Il socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

La qualifica del socio non è trasmissibile mortis-causa.

Il Consiglio Direttivo constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto ne legittimano l'esclusione, può conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, l'esclusione del socio che:

- a. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso di insolvenza, che si protragga oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote stabilite;
- b. in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci; sia posto in liquidazione o assoggetto a procedure concorsuali.

L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione, ovvero mediante lettera o messaggio inviato allo stesso in via postale o telematica.

La perdita della qualifica di socio determina:

- a. l'immediata sospensione di qualsiasi forma di servizio e di assistenza;
- b. la decadenza di ogni altro diritto acquisito.

In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex socio o ai suoi aventi diritto la liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

7. PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a. dal Fondo Patrimoniale, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai nuovi soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri;
- e. da contributi in conto capitale di Enti Pubblici e/o privati, italiani ed esteri.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b. dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- c. dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- d. dai contributi di Enti Pubblici e/o privati, italiani ed esteri;
- e. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- f. dai proventi delle iniziative sociali;
- g. dalle offerte dei soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

8. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. La proposta di bilancio deve essere depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, nei dieci giorni antecedenti e nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

Gli avanzi netti di gestione – pagato quindi ogni costo di esercizio – risultanti dai bilanci saranno così destinati:

- a. una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria;
- b. il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Eventuali prestiti dei soci alla Associazione sono infruttiferi.

9. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Direttore Generale se nominato;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite, anche quella del revisore, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire emolumenti per l'espletamento di particolari incarichi, fatte salve le limitazioni inderogabilmente previste da disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.

La permanenza nelle cariche è fissata in quattro anni senza limiti di rieleggibilità.

Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.

10. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, se maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità e in ogni caso almeno una volta l'anno, entro il 31 Luglio per l'approvazione del Bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria quando ne facciano richiesta al consiglio direttivo almeno un decimo dei soci con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente luogo (fisico o virtuale), data e ora, sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere spedita a mezzo di lettera o inviata con posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, così come può essere effettuato mediante avviso pubblicato sul sito web o sulla stampa dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza

In caso di spedizione, l'avviso verrà inviato all'indirizzo risultante dalla anagrafica associativa. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo email, l'indirizzo a cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante dalla anagrafica associativa. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Revisione, se nominato.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altre cinque aziende associate.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione dell'Assemblea stessa e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- approvare i bilanci consuntivi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sui ricorsi proposti contro l'esclusione di soci;
- approvare il Regolamento Elettorale e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione al di fuori del territorio comunale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, ivi comprese trasformazione, fusione e scissione della Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario: spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Anche le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto sono prese, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati più uno e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le medesime

deliberazioni sono prese, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario della riunione che verrà trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quarantun membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dovrà essere sempre un numero dispari. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Possono essere eletti solo persone associate o facenti parte di società o enti associati.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e comunque i suoi membri rimangono in carica fino a che non siano stati nominati ed abbiano accettato la carica i successori. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato vengano meno uno o più componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea alla prima riunione utile provvederà ad eleggere i sostituti, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'organo.

Il Consiglio procede alla nomina del Presidente, tra i suoi componenti.

Può nominare uno o più Vice Presidenti dell'Associazione, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- qualora la situazione lo richieda, approvare bilanci periodici e preventivi utili a monitorare l'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Associazione;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- costituire comitati, gruppi di lavoro e ogni altra aggregazione, stabilendone altresì le funzioni, che possano essere utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Al Consiglio Direttivo compete ogni altra decisione non espressamente riservata dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di delegare parte dei propri poteri al Presidente, a membri del Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano - e-mail o fax, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal più anziano d'età dei Vice Presidenti; in caso di assenza dei Vice Presidenti, dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario nominato che verrà trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

12. IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nonché presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per un periodo di quattro anni, che coincide con il periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con i poteri e le attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina il Direttore Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un Vicedirettore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue facoltà sono attribuite al Vicepresidente Vicario e, in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro Vicepresidente o membro del Consiglio Direttivo.

13. COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, delimitandone i relativi poteri. Ne fanno parte di diritto il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti oltre ai membri nominati del Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei componenti, presente il Direttore Generale.

Su invito del Presidente partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo il Revisore o Revisori, se nominati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Comitato Esecutivo.

14. DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:

- opera nei limiti del mandato conferitogli;
- coadiuva il Consiglio del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, a quelle del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee dei soci, ad eccezione dei casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vicedirettore o da altro delegato del Presidente.

15. REVISORE UNICO O COLLEGIO REVISORI

L'Assemblea può nominare un Revisore Unico o un Collegio di Revisori. Essi vigilano sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relazionano all'assemblea in merito, ed effettuano le verifiche di cassa. Il Revisore o i revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

Nel caso in cui l'assemblea elegga un Collegio dei Revisori, esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che eleggono al loro interno il Presidente. Il Revisore o i revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. In caso di decesso o di

dimissioni di uno dei Revisori effettivi subentrerà il Supplente più anziano in ordine di età. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge civile.

16. PERSONALITÀ GIURIDICA

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica osservati gli obblighi di legge.

17. DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

18. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio sociale saranno deliberati dall'Assemblea dei soci che provvede a nominare uno o più liquidatori, anche fra gli stessi soci.

Il patrimonio sociale dell'Associazione verrà devoluto, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/1996 e sue successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, nonché delle leggi vigenti in materia.